

REGOLAMENTO C.I.T.A.C.

- SOTTOSCRITTO TRA LE CENTRALI COOPERATIVE
E I SINDACALI DEI LAVORATORI MODENESI IL
23 DICEMBRE 1981 -

ANNESSO ALL' ACCORDO INTEGRATIVO DEL 12/10/81
AL C.C.N.L. 1/6/1980 DA VALERE PER I DIPENDEN
TI DEI CASEIFICI SOCIALI E COOPERATIVI OPERAN
TI NELLA ZONA DI PRODUZIONE DEL FORMAGGIO PAR
MIGIANO-REGGIANO.

-DECORRENZA E DURATA DEL-
L'ACCORDO INTEGRATIVO DEL
12/10/81:

DAL 1/10/1981 AL 31/12/1983.

REGOLAMENTO CITACArt. 1) - DENOMINAZIONE

E' costituita con sede in Modena una Cassa Provinciale Integrazione del trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti da Caseifici denominata "C.I.T.A.C." (Cassa Integrazione Trattamento Assistenziale Caseifici.)

Art. 2) DECORRENZA e DURATA

L'operatività della CITAC sarà connessa alla durata del Contratto Integrativo Comprensoriale di Lavoro di cui il presente Regolamento forma parte integrante.

Art. 3) - SCOPI -

La cassa si prefigge di integrare:

- a) I trattamenti di malattia ed infortuni non sul lavoro ed infortunio sul lavoro, previsti ai rispettivi artt. 38 e 37 del vigente C.C.N.L. tenendo conto del salario convenzionale fino al 31.12.1981 e della retribuzione ^{di qualifica} normale netta a partire dal 1.1.1982 prevista dal C.C.N.L. e dal Contratto Integrativo Comprensoriale, su una base di 40 ore settimanali inoltre comprensiva dei relativi scatti di anzianità (ivi compresi quelli consolidati).
- Il comitato di gestione di cui all'art.7 potrà erogare contributi e praticare trattamenti particolari in casi del tutto eccezionali, quando vadano a cessare prestazioni mutualistiche nonchè in costanza di detta prestazione.
- Per gli apprendisti, l'integrazione di malattia sarà erogata nella misura pari al 90% del 4° livello convenzionale sino al 31.12.1981 e sulla retribuzione netta intesa come sopra dal 1.1.1982, mentre per gli infortuni valgono le norme del vigente C.C.N.L.

- b) L'indennità di dispensazione con le modalità e finalità stabilite dal citato Integrativo Comprensoriale per un periodo massimo di 180

per ogni periodo di sospensione e per 5 giorni ogni settimana.

La misura di detta indennità sarà la seguente:

di cui 1000 nel 1981

£. 3000 fino al 31.3.1982

£. 7000 dal 1.4.1982

l'indennità sarà liquidata esclusivamente ai lavoratori sospesi ed alla ripresa dell'attività lavorativa presso il medesimo Caseificio od altre aziende Casearie iscritte alla CITAC

c) il 20% del salario convenzionale sino al 31.12.1981 e della normale retribuzione dal 1.1.1982 intesa come sopra, in caso di assenza obbligatoria di maternità (Legge 1.204)

Le prestazioni di cui sopra non potranno comunque eccedere nei singoli esercizi le disponibilità della cassa, calcolate sulla base delle entrate dell'annata.

NOTA A VERBALE

Le integrazioni a carico della CITAC saranno erogate sui trattamenti salariali vigenti all'atto del verificarsi dell'evento.

Art. 4 - AVENTI DIRITTO ALLE PRESTAZIONI DELLA CASSA

Beneficieranno dei trattamenti di cui all'Art. 3 tutti i dipendenti dei Caseifici della Provincia di Modena.

Non potranno beneficiare del trattamento integrativo di ^{sospensione} ~~assunzione~~ i lavoratori che non abbiano raggiunto almeno 6 mesi consecutivi di effettiva prestazione presso aziende Casearie della Provincia.

Non potranno beneficiare dell'integrazione in caso di malattia i lavoratori non sospesi che negli ultimi 3 mesi precedenti all'evento non abbiano effettuato almeno 1 mese di lavoro presso Caseifici iscritti alla CITAC.

I trattamenti previsti dal presente regolamento sono riservati ai lavoratori dipendenti di aziende casearie iscritte alla CITAC la cui assunzione sia stata comunicata dall'azienda alla CITAC al momento del verificarsi dell'evento che dà diritto alla prestazione.

Art. 5 - CONTRIBUTI

Alla Cassa dovranno essere versati i contributi secondo le aliquote e le misure decise dalle Centrali Cooperative, garantendo le prestazioni di competenza.

Le aziende casearie provvederanno a trattenere ai dipendenti i contributi nella misura e con le modalità stabilite dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, e comunicate alla CITAC.

Tali contributi di cui sopra non saranno trattenuti ai lavoratori dipendenti che ne facessero espressa richiesta scritta. L'originale di tale richiesta dovrà essere fatta pervenire alla FILIA c/o FILZIAT-CGIL Prov.le.

I contributi di cui ai come precedenti dovranno essere rimessi alla Cassa mediante acconto entro il 31 Maggio ed il saldo entro il 31 gennaio dell'anno successivo, mediante versamento sul c/c bancario n.7767 della Banca Popolare di Modena. I contributi sindacali di pertinenza della CGIL-CISL-UIL saranno versati alla Cassa in due rate: la prima entro il 30 Giugno e la seconda non oltre il 28 Febbraio dell'anno successivo, mediante bonifico bancario intestato alla FILZIAT-CGIL.

Art. 6) - ORGANI DELLA CASSA

Sono organi della cassa:

- a) Il comitato di gestione;
- b) il Collegio Sindacale;

Art. 7) - COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di Gestione è costituito da un Presidente, da un Vice-Presidente e da quattro Consiglieri.

I componenti il Comitato di Gestione sono eletti:

./.

- 1 dalla FILZIAT-CGIL;
- 1 dalla FULPIA-CISL;
- 1 dalla UILIA-UIL;
- 3 rappresentanti delle Centrali Cooperative.

La nomina del Presidente e Vice-Presidente è di pertinenza delle organizzazioni rappresentative dei Caseifici.

Art. 8) - COLLEGIO SINDACALE

IL Collegio Sindacale è formato da 5 membri nominati:

- 1 dalla FILZIAT-CGIL;
- 1 dalla FULPIA-CISL;
- 3 rappresentanti delle Centrali Cooperative.

La nomina del Presidente del Collegio Sindacale è di pertinenza delle Organizzazioni rappresentative dei Caseifici.

Art. 9) - DURATA IN CARICA DEGLI ORGANI DELLA CASSA

I membri del Comitato di Gestione e del Collegio Sindacale durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 10) - EMOLUMENTI AGLI ORGANI DELLA CASSA

La fissazione di qualsiasi emolumento, rimborso forfettario di spese, gettoni di presenza, sarà di esclusiva competenza delle Centrali Cooperative e dei Sindacati dei lavoratori.

Art. 11) - RENDICONTO DI GESTIONE

L'esercizio della Cassa va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Comitato di Gestione provvede a redigere un rendiconto di gestione della Cassa, che dovrà essere approvato dal Comitato stesso entro e non oltre il 31 Luglio di ogni anno, e che dovrà essere inviato alle Organizzazioni stipulanti le quali si impegnano a portartarlo nei modi ideonei, a conoscenza dei rispettivi associati.

Art. 12) - MODALITA' E TEMPI PER IL GODIMENTO DELLE PRESTIZIONI

Gli aventi diritto alle integrazioni, di cui al presente regolamento dovranno inoltrare tempestivamente richiesta alla CITAC, corredandola:

- a) in caso di infortunio, del prospetto di liquidazione dell'INAIL attestante la data dell'evento e di fine periodo indennizzato, il numero delle giornate per i vari valori con cui sono state indennizzate, la somma totale ricevuta;
- b) in caso di malattia e maternità, con una fotocopia del mod. DM10/RS dell'INPS rilasciata dall'azienda, dal quale risulti la data di inizio e di fine periodo di assenza, la qualifica, il numero delle giornate per i vari valori con cui sono state indennizzate, la somma liquidata.

Le richieste di cui sopra dovranno essere inoltrate alla Cassa non oltre 60 giorni dalla data di riscossione dell'indennità liquidata dall'Azienda o dall'INAIL

- c) La CITAC provvederà in caso di sospensione a verificarne la validità presso l'Ufficio di Collocamento dove il Caseificio risiede; inoltre le Cooperative sono tenute a trasmettere una copia della lettera di comunicazione ^{(della sospensione e della} ripresa dell'attività alla CITAC.

Le Domande di integrazione della sospensione dovranno essere presentate ~~entro 60 giorni dalla data di riscossione dell'indennità e pertanto~~

- entro e non oltre il 28 Febbraio di ogni anno per i lavoratori aventi diritto dal 1° Aprile al 31 Dicembre dell'anno precedente.
- entro e non oltre il 30° Giugno di ogni anno per gli aventi diritto

Eventuali domande per le suddette prestazioni, che non siano effettuate tramite gli appositi moduli CITAC, dovranno comunque fornire i seguenti dati:

- a) denominazione e sede dell'azienda presso cui il richiedente presta servizio;
- b) data di assunzione o di ripresa effettiva del lavoro e dell'eventuale interruzione;
- c) qualifica o ^{retribuzione} ammontare dell'~~salario~~ mensile ^{normale netto di cui all'art. 3 del} ~~regolamento~~ ^{presente regolamento} ~~presente regolamento~~;
- d) nome e cognome, indirizzo del richiedente, completo e chiaro

Art. 13) - RICORSI

Ogni eventuale ricorso dovrà essere presentato al Comitato di Gestione entro 20 giorni dalla maturazione dell'eventuale diritto.

Art. 14) - COMPITI E ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DI GESTIONE

- 1) Adottare le necessarie disposizioni per il funzionamento della Cassa.
- 2) Provvedere alla compilazione di bilanci preventivi e consuntivi.
- 3) Assumere e licenziare il personale necessario al funzionamento tecnico-amministrativo della Cassa, stabilendo le mansioni ed i compensi relativi.
- 4) Provvedere all'erogazione dell'integrazione ed all'impiego dei fondi della Cassa, conformemente alle disposizioni di cui al presente regolamento.
- 5) Deliberare su tutti gli altri argomenti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Art. 15) - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due componenti il Comitato.

Ciascuno membro dispone di un solo voto.

./.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti il Comitato.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Delle medesime dovrà essere redatto apposito verbale.

Art. 16) - PRESIDENTE

Il presidente del Comitato di Gestione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Egli rappresenta la Cassa in giudizio e di fronte a terzi e può nominare avvocati e procuratori in qualunque grado di giurisdizione.

Nell'assenza o impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice-Presidente.

Art. 17) - COLLEGIO SINDACALE

Il collegio Sindacale provvede alla sorveglianza ed al controllo della Cassa.

Le riunioni del Collegio Sindacale dovranno essere verbalizzate.

Art. 18) - DISPOSIZIONI FINALI

Le eventuali modifiche al presente regolamento dovranno essere approvate con il voto unanime del Comitato di Gestione.

Il Comitato di Gestione potrà deliberare sulla materia solo dopo aver raccolto il voto consultivo unanime delle Centrali Cooperative e dei Sindacati dei lavoratori.